

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Contrasto tra motivazione e dispositivo in merito alle spese processuali

Avendo il dispositivo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo - nel quale le spese processuali di entrambi i gradi giudizio risultano integralmente compensate tra le parti - non può che essere sciolto nel senso della prevalenza sul dispositivo della motivazione, laddove risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della disposta compensazione parziale delle spese.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.10.2019, n. 26236

...omissis...

La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 48/2018 (depositata l'8 gennaio 2018), decidendo sull'appello proposto - avverso la sentenza n. 1765/2003 del Tribunale di Ravenna - dall'avv. omissis nei confronti di omissis - accoglieva, per quanto di ragione, il gravame e, nella parte finale della motivazione della pronuncia, disponeva la compensazione delle spese tra le parti nella misura della metà (senza, tuttavia, quantificarle), accollando la residua metà all'appellato, nel mentre, nel dispositivo, si affermava di compensare le spese di entrambi i gradi giudizio.

L'appellante formulava, perciò, istanza di correzione dell'errore materiale conseguente alla riferita discrasia, nella regolamentazione delle spese, tra motivazione e dispositivo della suddetta sentenza, ma la stessa Corte di appello di Bologna - con ordinanza depositata il 17 maggio 2018 - rigettava detta istanza, ritenendo che non fosse configurabile, nella specie, un'ipotesi di errore materiale alla stregua dell'art. 287 c.p.c., come tale assoggettabile al procedimento previsto dal successivo art. 288.

L'avv. omissis ha impugnato per cassazione la predetta sentenza n. 48/2018 della Corte di appello di Bologna, articolando il relativo ricorso in due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la nullità della richiamata sentenza per violazione dell'art. 156 c.p.c., comma 2, avuto riguardo alla dichiarata sussistenza di un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza stessa in punto disciplina delle spese giudiziali.

Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per omessa pronuncia, nell'impugnata sentenza, sulla liquidazione delle spese del giudizio, malgrado, in motivazione, fosse stata disposta la compensazione delle stesse nella misura della metà e dichiarata la condanna della controparte alla rifusione in suo favore dell'altra metà.

L'intimato omissis ha resistito con controricorso, instando per il rigetto del ricorso.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il primo motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato (con l'assorbimento del secondo), con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio, in prossimità della quale entrambi i difensori delle parti hanno depositato memoria.

Ritiene il collegio, innanzitutto, che il ricorso è ammissibile sia con riguardo al rispetto del termine previsto ai fini della sua tempestività sia con riferimento alla proponibilità del ricorso nel caso di specie.

Quanto al primo profilo esso - qualificabile come ricorso ordinario per cassazione - risulta proposto nel prescritto semestrale ex art. 327 c.p.c. (scaduto proprio il 9 luglio 2018, giorno in cui è stata effettuata la notifica del ricorso a mezzo pec, considerandosi che l'8 luglio cadeva di domenica).

Con riguardo al secondo profilo va evidenziato che il ricorso - nella parte in cui si ritiene riconducibile all'art. 360 c.p.c. - è stato rivolto, in via principale, direttamente contro la sentenza della Corte di appello di Bologna ritenuta affetta dal prospettato errore materiale (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 29029/2018 e Cass. n. 7276/2019), cui afferiva l'invocata, ma respinta, istanza di correzione (non essendo, invece, ammissibile, in generale, nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, il

ricorso - v. pag. 3 dello stesso - nella parte in cui è stato, per quanto occorrente, esteso, nel caso di specie, contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione: cfr. Cass. n. 16205/2013 e Cass. n. 5733/2019),

Ciò premesso, osserva il collegio che, in effetti, il primo motivo del ricorso - che ricopre una chiara natura pregiudiziale manifestamente fondato (con conseguente assorbimento del secondo), in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Invero, la riportata evidente discrasia presente nell'impugnata sentenza tra quanto previsto in motivazione e quanto dichiarato in dispositivo nell'impugnata sentenza con riferimento alla regolamentazione delle spese integra, propriamente (e a tale principio di diritto dovrà conformarsi il giudice di rinvio), una ipotesi di errore materiale per effetto - appunto - dell'emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato in parte motiva nel senso della parziale compensazione, per metà, delle spese (laddove - a pag. 4 della sentenza - si esplicitano, in modo prevalente nel complesso della decisione, le ragioni di tale ripartizione) e quanto statuito, per disattenzione, nel dispositivo con la dichiarazione della compensazione totale delle spese stesse. Occorre in proposito precisare che, avendo il dispositivo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo - nel quale le spese processuali di entrambi i gradi giudizio risultano integralmente compensate tra le parti - non può che essere sciolto nel senso della prevalenza sul dispositivo della motivazione, laddove risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della disposta compensazione parziale delle spese in ragione della metà ma con l'accollo dell'onere del pagamento della residua metà in capo al omissis, siccome ritenuto prevalentemente soccombente (cfr., per una fattispecie analoga, Cass. n. 9840/2012), il che avrebbe dovuto fisiologicamente comportare che, nel conseguente dispositivo, la Corte territoriale doveva ripetere il dictum della parziale compensazione delle spese (nella misura della metà) e provvedere alla liquidazione del quantum (relativo all'altra metà) delle spese stesse spettanti al omissis (del resto la semplice omessa quantificazione di esse in dispositivo è pacificamente riconducibile ad un caso di errore materiale: v., sul punto, Cass. SU n. 16415/2017).

L'accoglimento del primo motivo di ricorso implica - come anticipato - l'assorbimento del secondo, conseguendo alla ravvisata fondatezza della prima censura la correlata necessità della liquidazione delle spese da intendersi, nel "decisum motivazionale" (e da esteriorizzare nella parte dispositiva), in effetti, come parzialmente compensate per metà, la cui quantificazione non può che competere al giudice di rinvio (al quale spetta la valutazione di tutti gli elementi necessari e l'individuazione dei criteri applicabili congiuntamente a quella delle singole attività processuali svolte nel doppio grado di merito).

In definitiva, l'impugnata sentenza va cassata e la causa deve rinviata alla Corte di appello di Bologna (in diversa composizione) che, nell'attenersi al principio di diritto precedentemente enunciato, provvederà a regolare anche le spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.